



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice delegato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. 15/2025 P.U., promosso da

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ANNA ARGENIO e avv. GIUSEPPE ARGENIO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

Avente ad oggetto *ristrutturazione dei debiti del consumatore*

nel quale svolge la funzione di gestore della crisi avv. Francesco Iarrobino, ha reso il seguente:

DECRETO

██████████ ha depositato proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore chiedendone l'omologazione e deducendo:

- di non disporre di un reddito proprio, avendo cessato da tempo una precedente attività commerciale;
- di non avere altri beni realizzabili se non la quota indivisa di un mezzo di un immobile a lei donato dal genitore ██████████;
- di non avere debiti insoluti, ma di essere esposta nei confronti della ██████████ ██████████ in quanto il detto istituto aveva iscritto sull'immobile, all'epoca di proprietà del genitore ██████████, ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo;

- di aver ricevuto notifica dell'atto di precetto finalizzato all'avvio dell'espropriazione nei confronti dei terzi proprietari;
- di voler procedere alla ristrutturazione del debito mediante liquidazione dei propri diritti sul richiamato cespite.

Ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice verifica, prima dell'omologa, che la proposta ed il piano siano ammissibili.

Tale preliminare scrutinio della domanda è finalizzato, per evidenti ragioni di economia processuale, a consentire l'arresto immediato della procedura quando difettino *prima facie* le condizioni di procedibilità o di legittimità della stessa, ovvero quando la documentazione prodotta, pure a seguito delle eventuali disposte integrazioni, resti comunque incompleta ed inidonea ad offrire ai creditori un quadro sufficientemente chiaro della condizione patrimoniale e finanziaria del debitore.

Ne deriva che, ricorrendo tali condizioni ostative, il procedimento deve concludersi con immediata declaratoria di inammissibilità, senza che possano essere neppure adottate, ove richieste, le misure protettive.

Nella fattispecie in esame si ravvisano ragioni di inammissibilità della domanda, in quanto proveniente da un soggetto che non può considerarsi sovraindebitato ai sensi dell'art. 2 co.1 lettera c) CCII.

La ricorrente ha infatti dedotto di non avere debiti insoluti, ma di essere esclusivamente esposta all'azione esecutiva esercitabile nei propri confronti, quale donataria e terza proprietaria, dalla [REDACTED] in forza dell'atto di costituzione di ipoteca stipulato dal dante causa [REDACTED].

L'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito unicamente al soggetto sovraindebitato, ovvero a colui che non sia in grado di far fronte a debiti propri.

Non rientra pertanto tra i soggetti legittimati il terzo datore di ipoteca in quanto egli risponde, nei limiti della garanzia reale, per debito altrui (Trib. Tani ord. 17/05/2023, *sul web*).

Non rileva in senso contrario la circostanza che il terzo proprietario sia assoggettabile all'azione esecutiva ex art.602 c.p.c. in forza del diritto di sequela spettante al creditore ipotecario.

Infatti, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha lo scopo di evitare l'esecuzione forzata individuale, bensì di consentire a chi abbia debiti propri insostenibili di ristrutturarli con modalità alternativa rispetto alla liquidazione controllata.

Altri sono gli strumenti previsti a favore del terzo cessionario ai fini della liberazione dell'immobile acquistato dalle ipoteche e per non essere sottoposto a procedura esecutiva individuale (cfr artt. 2858 e 2889 e ss c.c.), ragion per cui anche sotto questo profilo la procedura invocata difetta di quel requisito di residualità pure richiesto dall'art. 2 lettera c) CCII .

Per le ragioni sopra indicate la domanda deve essere dichiarata inammissibile.

La definizione del procedimento in questa fase esclude ogni statuizione in punto di spese, non essendo stato instaurato alcun contraddittorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso depositato da [REDACTED].

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Avellino, 13 febbraio 2025

Il Giudice

Dott. Pasquale Russolillo